

REGOLAMENTO SUL RIENTRO IN POSSESSO
AI FINI DEL BOTTLE TO BOTTLE
EX ART. 24, COMMA 2, LETT. D DELLO STATUTO

Articolo 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. D. dello Statuto, disciplina il rientro in possesso ai fini del bottle to bottle in conformità alla direttiva 2019/904 (art. 6) e alla relativa normativa nazionale di recepimento (art. 6 d.lgs. n. 196/2021).
2. Il rientro in possesso è assicurato a favore dei “produttori per alimenti”, ossia i produttori consorziati che, a partire dal polimero di PET/RPET o dalle preforme in PET/RPET, producono bottiglie per bevande in PET. I produttori per alimenti possono indicare a CORIPET uno o più converter (produttori di preforme), anche non consorziati, come soggetti attraverso i quali addivenire al rientro in possesso ai fini del bottle to bottle. In tal caso, i produttori per alimenti dovranno dare evidenza documentale a CORIPET che l'R-PET SUP (v. successivo comma 3) consegnato ai converter venga da questi effettivamente impiegato nella produzione di preforme destinate ai suddetti produttori per alimenti garantendo l'invio dei dati e dei documenti necessari alla catena di custodia adottata da CORIPET (dichiarazione di conformità ai sensi del Regolamento UE 2022/1616, mappatura big bags con lotto di produzione etc.).
3. Per “rientro in possesso ai fini del bottle to bottle” si intendono tutte le fasi che, successivamente alla raccolta e alla selezione delle bottiglie in PET post consumo, portano alla produzione finale di PET riciclato da riciclo meccanico idoneo al diretto contatto alimentare conforme al Regolamento UE 2022/1616 (per il proseguo anche solo “R-PET SUP”).
4. Il rientro in possesso ai fini del bottle to bottle è assicurato nella misura necessaria a soddisfare le previsioni dell'art. 6, paragrafo 5 della direttiva SUP 2019/904 e dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 196. A partire da gennaio 2025, i produttori per alimenti beneficiano di una quantità di R-PET SUP corrispondente al 25% del “proprio dichiarato”, comprensivo di tappi ed etichette, come definito infra (art. 4, comma 2). La quota del 25% sarà aggiornata in concomitanza con l'entrata in vigore del nuovo target SUP di cui all'art. 6 cit. della Direttiva SUP, par. 5 lett. b), ovvero di altri target sul contenuto minimo di riciclato previsto dalle normative pro tempore vigenti.
5. I quantitativi di bottiglie post consumo da lavorare necessari a soddisfare le quote di cui al comma 4 (di seguito anche solo “CPL PET SUP”) sono individuati da CORIPET, tenuto conto delle rese del processo di riciclo meccanico (art. 5, comma 5), attingendo alle bottiglie in PET post consumo intercettate a mezzo eco-compattatori o attraverso altri circuiti dedicati/selettivi attivati da CORIPET (di seguito entrambi definiti come “circuiti selettivi”) e, ove non sufficienti e per

la quota parte mancante, alla raccolta differenziata tradizionale finanziata da CORIPET.

Articolo 2
(Assegnazione dei CPL PET SUP e dell'R-PET SUP
ai fini del bottle to bottle)

1. La responsabilità dell'avvio a riciclo ai fini del bottle to bottle dei CPL PET SUP nella disponibilità di CORIPET è in capo al consorzio che a tal fine, e secondo le modalità di cui infra:

- a) li assegna per la lavorazione e la produzione di R-PET SUP – mediante riciclo meccanico – ai riciclatori consorziati in possesso del numero di iscrizione al Registro Europeo (RON) ai sensi del Regolamento UE 2022/1616 (d'ora in avanti anche solo “riciclatori”);
- b) fornisce ai produttori per alimenti, ovvero ai converter da questi indicati (art. 1, comma 2, secondo periodo), l'R-PET SUP nella misura necessaria a soddisfare le previsioni e le quote richiamate nel precedente art. 1, comma 4.

2. Il Consiglio di Amministrazione di CORIPET stabilisce ogni anno, con propria delibera da adottarsi di norma entro il 20 settembre, i prezzi unitari (€/t) riconosciuti ai riciclatori per la lavorazione del materiale ai sensi della precedente lettera a) e i prezzi unitari (€/t) di fornitura dell'R-PET SUP ai sensi della precedente lettera b). In particolare, i prezzi del conto lavoro dei CPL PET SUP sono stabiliti in funzione della tipologia di R-PET SUP da produrre secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2. I prezzi della vendita dell'R-PET SUP sono anch'essi stabiliti in funzione della tipologia di R-PET ceduto secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2. Al netto delle differenti tipologie citate, i suddetti prezzi unitari per il conto lavoro sono eguali per tutti i riciclatori e del pari i prezzi unitari di fornitura dell'R-PET sono eguali per tutti i produttori.

2.1. I prezzi di fornitura dell'R-PET SUP sono stabiliti secondo la seguente formula: costo del conto lavoro riconosciuto ai riciclatori (componente di costo A) + costo del servizio di rientro in possesso reso dal consorzio (componente di costo B) fissato dal consiglio di amministrazione con la delibera di cui al comma 2.

2.2. I prezzi del conto lavoro dei CPL PET SUP sono oggetto di aggiornamento automatico semestrale secondo le seguenti modalità: si assume convenzionalmente che la componente del prezzo imputabile al costo dell'energia sia pari al 25% e che la componente del prezzo imputabile agli altri costi sia pari al 75%. Il costo dell'energia viene aggiornato in base alla seguente formula: [costo energia semestre X] = [costo energia semestre X-1] x [PUN medio da dicembre dell'anno precedente a maggio dell'anno in corso] / [PUN medio da giugno dell'anno precedente a novembre dell'anno precedente]. Gli altri costi sono aggiornati in base alla seguente formula: [altri costi semestre X] = [altri costi semestre X-1] x [NIC medio da dicembre dell'anno precedente a maggio dell'anno

in corso] / [NIC medio da giugno dell'anno precedente a novembre dell'anno precedente]. In ogni caso l'applicazione delle modalità di aggiornamento automatico semestrale dei prezzi di cui sopra non può determinare una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 10% del prezzo del conto lavoro, dovendo restare quindi ogni variazione contenuta nel limite del 10%, salvo quanto previsto al punto 2.4.

2.3. Sui prezzi di fornitura dell'R-PET SUP si riflette esclusivamente l'aggiornamento automatico semestrale di cui al precedente comma 2.2. per la sola componente di costo A (costo del conto lavoro), restando inteso che il costo del servizio di rientro in possesso (componente di costo B) rimane fisso annuale come stabilito dal consiglio di amministrazione con la delibera di cui al comma 2.

2.4. Il Consiglio di Amministrazione può comunque ridiscutere, con effetto dal semestre successivo rispetto a quello in corso, tutti i prezzi e le componenti di costo sopra indicate in caso di straordinarie e imprevedibili circostanze sopravvenute ovvero oggetto di significative variazioni.

3. L'assegnazione dei CPL PET SUP e dell'R-PET SUP ai singoli riciclatori e produttori per alimenti avviene a cura di CORIPET nel rispetto del sistema di quote individuato infra e, al suo interno, sulla base del criterio di prossimità. Sempre nel rispetto di dette quote, CORIPET indica i produttori per alimenti cui fornire l'R-PET SUP prodotto dai riciclatori sulla base di criteri di prossimità e di eventuali rapporti di fornitura già in essere, restando esclusa per il produttore per alimenti la possibilità di scegliere il fornitore.

4. È fatto divieto ai riciclatori di sub-appaltare la lavorazione dei CPL PET SUP e di consegnare l'R-PET SUP a soggetti diversi da quelli indicati da CORIPET. La violazione di tali divieti costituisce grave violazione dell'obbligo di leale cooperazione con il consorzio ai sensi dell'art. 5, comma 3, dello Statuto e dell'art. 8 del Regolamento attuativo e costituisce motivo di risoluzione dei rapporti di affidamento in conto lavoro dei CPL PET SUP.

5. È fatto divieto ai produttori per alimenti di vendere l'R-PET SUP fornito da CORIPET a soggetti terzi e/o di impiegarlo per finalità diverse dall'adempimento – rispetto alle proprie bottiglie per bevande – delle previsioni dell'art. 6, paragrafo 5 della direttiva SUP 2019/904 e dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 196. La violazione di tali divieti costituisce grave violazione dell'obbligo di leale cooperazione con il consorzio ai sensi dell'art. 5, comma 3, dello Statuto e dell'art. 8 del Regolamento attuativo e costituisce motivo di risoluzione delle forniture di R-PET SUP.

Art. 3

(Rapporti di affidamento della lavorazione dei CPL PET SUP)

1. Ai fini della produzione mediante riciclo meccanico di R-PET SUP per il bottle to bottle, la lavorazione dei CPL PET SUP è affidata ai riciclatori. Il consorzio, mediante appositi contratti e secondo le modalità di cui infra, affida ai singoli

riciclatori un quantitativo annuale di CPL PET SUP da lavorare, tenuto conto dei criteri di seguito individuati (v. commi da 2 a 3 bis successivi) e dell'R-PET SUP opzionato dai produttori per alimenti (art. 4, commi 3 e 7).

2. I CPL PET SUP sono affidati alla lavorazione dei singoli riciclatori consorziati secondo i seguenti criteri cumulativi: rispettiva capacità di riciclo meccanico autorizzata, come comunicata e documentata al Consorzio ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. b dello Statuto; capacità di produzione dell'R-PET SUP rispondente per tipologia (art. 5.2) alle richieste dei produttori per alimenti; affidabilità in termini di garanzia prestata nella capacità di fornitura dell'R-PET SUP nel corso dell'anno tale da soddisfare la domanda di R-PET SUP proveniente dai produttori per alimenti; qualità dell'R-PET prodotto; rapporti di fornitura già in essere di R-PET food grade verso i produttori per alimenti consorziati.

3. In ogni caso ciascun riciclatore non potrà dedicare alla lavorazione dei CPL PET SUP affidati da CORIPET più del 50% della propria capacità di riciclo meccanico autorizzata, definita come al comma 2.1. CORIPET, nell'assegnazione dei CPL PET SUP da lavorare, verifica il rispetto di tale limite. Qualora il limite sia superato, CORIPET redistribuisce l'eccedenza agli altri riciclatori con capacità di riciclo meccanico autorizzata libera (i.e. che non abbiano superato il limite del 50%), ai sensi del comma 3.

4. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di assegnazione dei CPL PET SUP da lavorare, CORIPET indica ai singoli riciclatori, in valori assoluti (tonnellate), l'ammontare massimo dei quantitativi di rispettiva competenza individuati come sopra e richiede ai riciclatori, nei limiti di tale quota, il quantitativo che intendono lavorare. L'indicazione scritta del riciclatore, da esprimersi in valori assoluti (tonnellate) entro il 15 novembre, è vincolante per il riciclatore stesso, fermo restando quanto subito infra. L'eventuale decisione del riciclatore di rivedere l'indicazione dei quantitativi da trattare, comunque entro il limite del (\pm) 10% deve essere comunicata per iscritto al consorzio entro il 30 aprile dell'anno in corso.

5. Il riciclatore che, entro la fine dell'esercizio, non rispetti la propria quota di lavorazione dei CPL PET SUP individuata e comunicata ai sensi del comma 4, dovrà versare a CORIPET una penale pari al 15% del valore del materiale stesso non lavorato. La quota non lavorata si accresce agli altri riciclatori in base a quanto previsto al comma 3. L'eventuale violazione dell'obbligo di lavorazione è comunque da intendersi come grave violazione dell'obbligo di leale cooperazione con il consorzio ai sensi dell'art. 5, comma 3, dello Statuto e dell'art. 8 del Regolamento attuativo.

6. I quantitativi annuali affidati ai riciclatori vengono ripartiti per ciascun trimestre in parti eguali, con una tolleranza del (\pm) 10%.

7. Resta inteso che, indipendentemente dalle scelte dei singoli riciclatori sui quantitativi da lavorare, CORIPET dovrà comunque complessivamente garantire la lavorazione dei CPL PET SUP necessari a soddisfare, in termini di produzione dell'R-PET SUP, le quote di cui all'art. 1, comma 4.

Art. 4
(Rapporti di fornitura dell'R-PET SUP)

1. L'R-PET SUP è fornito ai singoli produttori per alimenti, mediante appositi contratti, proporzionalmente alle quantità di imballaggi in PET per liquidi alimentari, comprensive di tappi ed etichette, immesse a consumo da ciascuno di essi, come comunicate e documentate al Consorzio con le dichiarazioni sul CRC (v. artt. 4 e 6 del Regolamento sul CRC), secondo le modalità di cui infra.

2. La fornitura annuale dell'R-PET SUP ai singoli produttori per alimenti avviene in base al “proprio dichiarato”. Per “proprio dichiarato” si intende il dichiarato del singolo produttore per alimenti nei 12 mesi precedenti a quello (settembre, v. successivo comma 3) in cui CORIPET comunicherà l'ammontare spettante dell'R-PET SUP (ad es. per l'assegnazione dell'R-PET SUP nel 2025, si avrà riguardo al dichiarato da settembre 2023 ad agosto 2024 distinto per colori). Il “proprio dichiarato” è determinato da CORIPET sulla base delle dichiarazioni del CRC. Ai fini della fornitura di R-PET SUP il “proprio dichiarato” è quindi suddiviso per colori in base ai colori dichiarati dai consorziati ai soggetti indicati dal consorzio ai fini della ripartizione dei volumi d'asta.

2.1 Per i nuovi ingressi, qualora non sia disponibile la dichiarazione dell'anno precedente a quello di assegnazione, si utilizzano i dati autodichiarati dal consorziato, salvo possibili verifiche del consorzio ed eventuale conguaglio a consuntivo. In ogni caso la quota di R-PET SUP dei nuovi ingressi, tenuto conto dei tempi di avvio della produzione dell'R-PET, è determinata secondo la seguente formula: [dichiarato 12 mesi precedenti x 25%] /12, che rappresenta la “quota mensile potenziale”. In ciascuna mensilità il nuovo ingresso ha diritto a ritirare, secondo una logica di progressività crescente, una parte della quota mensile potenziale, così determinata: per il primo mese, 1/2 della quota mensile potenziale; per il secondo mese, 3/4 della quota mensile potenziale; dal terzo mese potrà ritirare il 100% della quota mensile potenziale ad esso spettante.

3. CORIPET, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di fornitura dell'R-PET SUP, indica ai produttori per alimenti l'ammontare massimo – espresso in valori assoluti (tonnellate) e distinto per colori – della quota annuale ad essi spettante di R-PET SUP e richiede ai produttori per alimenti, nei limiti di tale quota, il quantitativo annuale che intendono ritirare, distinto per colori. L'indicazione scritta del produttore per alimenti (“R-PET SUP opzionato”), da esprimersi entro il 15 ottobre in valori assoluti (tonnellate) distinti per colore, è vincolante per il produttore stesso, salvo quanto subito infra. L'eventuale decisione del produttore per alimenti di rivedere l'indicazione dei quantitativi da ritirare, comunque entro il limite del (\pm) 10% rispetto a quanto inizialmente opzionato deve essere comunicata per iscritto al consorzio entro il 30 aprile dell'anno in corso. Resta inteso per CORIPET il limite massimo di fornitura pari al 25% del dichiarato complessivo dei propri consorziati.

4. Il produttore per alimenti che, entro la fine dell'esercizio, non ritiri l'R-PET SUP opzionato, fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 3, dovrà versare a CORIPET una penale pari al 15% del valore del materiale stesso non ritirato. L'eventuale violazione dell'obbligo di ritiro è comunque da intendersi come grave violazione dell'obbligo di leale cooperazione con il consorzio ai sensi dell'art. 5, comma 3, dello Statuto e dell'art. 8 del Regolamento attuativo.
5. I quantitativi annuali oggetto di fornitura vengono ripartiti per ciascun trimestre in parti eguali, con una tolleranza del (\pm) 10%.
6. CORIPET comunicherà ai riciclatori le quote di R-PET SUP opzionate dai produttori per alimenti per la relativa produzione e messa a disposizione che avverrà a favore dei produttori per alimenti o dei converter da questi indicati, secondo le indicazioni del consorzio.
7. Qualora un produttore per alimenti non intenda, in tutto o in parte, opzionare la propria quota o non provveda, in tutto o in parte, a ritirare la quota opzionata (v. comma 4), questa si accresce proporzionalmente agli altri produttori per alimenti in modo da contribuire al conseguimento della media nazionale di cui all'art. 6 della direttiva SUP.

Art. 5

(Caratteristiche consegna R-PET SUP)

1. La consegna dell'R-PET SUP può avvenire mediante big bags o mediante cisterne, con una quantità minima trasportata di 24 ton. È possibile derogare alla suddetta quantità minima solo in caso di comprovate esigenze dichiarate dal riciclatore, derivanti dalla necessità di svuotare il magazzino fisico.
2. L'R-PET SUP viene fornito franco partenza nelle seguenti tipologie, a scelta del produttore per alimenti debitamente comunicata a CORIPET contestualmente all'indicazione resa al consorzio ai sensi dell'art. 4, comma 3:
 - i) R-PET SUP in scaglie prima di avere subito il trattamento SSP (solid state polycondensation);
 - ii) R-PET SUP in scaglie con trattamento SSP;
 - iii) R-PET SUP in granuli comprensivo del trattamento SSP.
3. L'R-PET SUP dovrà essere conforme allo standard fissato dal regolamento europeo 2022/1616 secondo la norma UNI 11127 (d'ora in avanti anche solo livello standard), fermo restando che l'obiettivo di CORIPET è quello di ottenere la best quality di mercato secondo lo stato dell'arte in evoluzione. Laddove fosse richiesto dal produttore per alimenti, per mezzo di apposito capitolato di consegna del materiale concordato con il consorzio, un livello qualitativo superiore rispetto a quello standard, il prezzo di fornitura del materiale sarà oggetto di apposita contrattazione. Qualora il riciclatore individuato dal consorzio non sia in grado di fornire lo standard superiore richiesto, questi può scegliere se adeguare l'impianto al nuovo standard o lasciare la quota agli altri riciclatori individuati dal consorzio in grado di assicurare il raggiungimento di detto standard. In quest'ultimo caso, la

quota lasciata ad altri riciclatori sarà compensata da pari volumi di prodotti standard di competenza dei riciclatori resisi disponibili a produrre la “qualità superiore”. Qualora poi la qualità superiore richiesta dal produttore non possa essere soddisfatta da alcun riciclatore e il produttore non decida di ritirare comunque la propria quota, questa sarà suddivisa dal consorzio tra gli altri produttori per alimenti proporzionalmente ai rispettivi immessi a consumo.

4. I flussi di R-PET SUP oggetto di fornitura saranno di almeno quattro colorazioni: clear, azzurrato, verde e opaco bianco. I riciclatori organizzano le produzioni e le consegne di R-PET SUP con frequenza minima mensile. Le produzioni, in termini di tipologia e colorazione, saranno realizzate sulla base delle indicazioni fornite dai produttori per alimenti (v. comma 2).

5. Le rese del processo di riciclo meccanico volto alla produzione di R-PET SUP vengono convenzionalmente stabilite come da tabella in calce.

Art. 6 (Modalità/termini di pagamento)

1. Il pagamento delle somme dovute ai riciclatori per la lavorazione del materiale ai sensi della precedente lettera a) dell’art. 2 avviene a 60 gg. fine mese data fattura.

2. I produttori per alimenti versano le somme relative alla fornitura dell’R-PET SUP: i) entro 60 gg. fine mese data fattura, qualora rientrino nell’elenco di clienti CORIPET coperti da assicurazione dei crediti commerciali; ii) entro 30 gg. fine mese data fattura, qualora non rientrino nell’elenco di clienti CORIPET coperti da assicurazione dei crediti commerciali.

3. Al ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi di mora nella misura del 4,5%. In ogni caso, il produttore per alimenti che non rispetti i termini di pagamento in misura superiore a 10 gg. non può ricevere forniture di R-PET SUP fintantoché non provveda a pagare le somme dovute.

4. Nell’ipotesi di cui all’art. 1, comma 2, secondo periodo, la fattura relativa alla fornitura dell’R-PET sarà emessa da CORIPET direttamente nei confronti del converter con termine di pagamento a 60 gg. fine mese data fattura.

Tabella rese processo di riciclo ex art. 5, comma 5

Le rese sono espresse in percentuale sul peso dei CPL PET in ingresso all'impianto di riciclo

Rese del processo di riciclo dei CPL PET provenienti da raccolta differenziata tradizionale

RD	Scaglia - resa	Scaglia SSP - resa	Polimero - resa
Clear	68%	66%	66%
Azzurato	70%	68%	68%
Verde	70%	68%	68%
Opaco Bianco	58%	53%	53%

Rese del processo di riciclo dei CPL PET provenienti da raccolta selettiva

RS	Scaglia - resa	Scaglia SSP - resa	Polimero - resa
Clear	77%	75%	75%
Azzurato	77%	75%	75%
Verde	77%	75%	75%
Opaco Bianco	58%	53%	53%